



STUDIO PIZZANO

COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

www.studiopizzano.it

IMPRESA FAMILIARE: QUANDO IL COLLABORATORE PUÒ ESSERE FISCALMENTE A CARICO

Publicato il 17 Settembre 2025 di Sabatino Pizzano



Nell'esperienza applicativa dell'impresa familiare, si sta diffondendo una prassi che merita particolare attenzione. La normativa tributaria prevede infatti che il collaboratore familiare, pur partecipando agli utili dell'attività, possa risultare fiscalmente a carico del titolare dell'impresa. È una questione che tocca molte realtà aziendali e che presenta aspetti spesso trascurati. Il meccanismo è regolato dall'art. 5 del TUIR e si basa sulla soglia di reddito complessivo del collaboratore. Quando questo importo non eccede i 2.840,51 euro annui - al lordo degli oneri deducibili - si configura la possibilità del carico fiscale.

📄 Cosa sapere in un minuto

- L'impresa familiare resta una ditta individuale, non una società: il titolare è soggetto passivo d'imposta.
- Il collaboratore familiare può essere fiscalmente a carico **se il suo reddito annuo (quota utili inclusa) non supera €2.840,51.**
- La quota di utili ai collaboratori non può eccedere il 49%; la ripartizione deve riflettere il lavoro svolto.
- L'atto costitutivo e la dichiarazione di collaborazione devono essere formali e anteriori all'inizio periodo imposta.
- La quota entra nel quadro RH del modello Redditi PF come reddito da partecipazione (non lavoro dipendente/autonomo).
- Le perdite sono sempre a carico del titolare; i familiari partecipano solo agli utili.
- Manca l'attestazione o la continuità? Decade il regime e si torna a ditta individuale "semplice".

Inquadramento normativo dell'istituto familiare

La disciplina dell'**impresa familiare** trova le sue radici nell'art. 230-bis del Codice Civile. Questo articolo stabilisce che possono partecipare all'attività imprenditoriale i componenti della famiglia che prestano continuamente la propria opera lavorativa.

Dal punto di vista fiscale, però, l'istituto conserva la natura di ditta individuale. Non si tratta di una forma societaria. Il titolare rimane l'unico soggetto passivo per gli obblighi tributari, mentre ai familiari viene imputata una quota dei redditi prodotti.

Secondo quanto previsto dall'art. 5, commi 4 e 5 del TUIR, i redditi dell'impresa possono essere attribuiti ai collaboratori fino al limite del 49%. La ripartizione deve rispettare criteri di proporzionalità legati alla qualità e quantità del lavoro prestato.

Condizioni per l'applicazione del regime

L'applicazione del regime richiede specifici adempimenti formali. I familiari devono risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione dei rapporti di parentela o affinità. L'atto deve precedere l'inizio del periodo d'imposta.

Nella prassi professionale si osserva che molti imprenditori sottovalutano l'importanza di questi aspetti procedurali. La dichiarazione dell'imprenditore deve contenere le quote di partecipazione agli utili e attestare che sono proporzionate al lavoro effettivamente svolto.

Ogni collaboratore, a sua volta, deve dichiarare di aver prestato attività lavorativa in modo continuativo e prevalente. Senza questa attestazione, come ha chiarito la Cassazione, non è possibile applicare il regime dell'impresa familiare.

Collaboratore familiare fiscalmente a carico

Qui emerge il punto di maggiore interesse pratico. Le istruzioni del modello Redditi PF chiariscono che i familiari con reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro possono essere considerati fiscalmente a carico.

Questa situazione può verificarsi quando la quota di utili attribuita al collaboratore non eccede tale soglia. Nella casistica comune, accade spesso con familiari che prestano attività part-time o stagionale.

Si consideri ad esempio un'impresa che realizza 30.000 euro di reddito e attribuisce al coniuge collaboratore una quota del 9%. Il reddito imputato (2.700 euro) risulterebbe inferiore alla soglia, consentendo il mantenimento del carico fiscale.

Aspetti temporali e variazioni nell'impresa

L'entrata o l'uscita di un collaboratore comporta effetti fiscali differenziati. Se la costituzione dell'impresa familiare coincide con l'avvio dell'attività, l'imputazione decorre dallo stesso anno. In caso contrario, gli effetti slittano all'anno successivo.

Quando un collaboratore cessa l'attività durante l'anno, l'imputazione del reddito viene proporzionata al periodo di permanenza nell'impresa. Questo principio di proporzionalità temporale è consolidato nella prassi amministrativa.

Per l'ingresso di nuovi collaboratori in un'impresa già esistente, l'attribuzione della quota reddituale inizia dal periodo d'imposta successivo a quello di adesione.

Modalità dichiarative e adempimenti

Le quote attribuite ai collaboratori confluiscono nel loro reddito complessivo e vanno indicate nel quadro RH del modello Redditi PF. Si tratta di redditi da partecipazione, non di redditi di lavoro dipendente o autonomo.

È opportuno notare che i collaboratori partecipano esclusivamente agli utili. Le eventuali perdite rimangono di pertinenza del titolare e non possono essere attribuite ai familiari. Questa asimmetria rappresenta uno dei caratteri distintivi dell'istituto.

La giurisprudenza ha talvolta interpretato in modo rigoroso i requisiti formali. L'omessa presentazione della dichiarazione da parte del collaboratore preclude l'applicazione del regime, trasformando l'attività in una semplice ditta individuale.

Criticità ricorrenti nella gestione pratica

Nell'esperienza professionale si rilevano spesso criticità legate alla documentazione. La mancanza dell'atto costitutivo con data anteriore al periodo d'imposta comporta l'impossibilità di applicare il regime.

Altro aspetto problematico riguarda la verifica della continuità e prevalenza dell'attività lavorativa. L'Amministrazione finanziaria può contestare la sussistenza di questi requisiti, specialmente quando la collaborazione appare occasionale.

La proporzionalità tra quote attribuite e lavoro prestato costituisce un ulteriore elemento di attenzione. Quote eccessivamente elevate rispetto all'effettivo contributo lavorativo possono essere oggetto di accertamento.

www.studiopizzano.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA